

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

22 dicembre 2015

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE  
Ilda CURTI  
Stefano GALLO  
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO

Domenico MANGONE  
Gianguido PASSONI  
Mariagrazia PELLERINO  
Giuliana TEDESCO

Assente per giustificati motivi l'Assessore Claudio LUBATTI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: MODALITA' OPERATIVE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO - SANITARIE. SPESA PER EURO 5.168.000,00 FINANZIATA PER EURO 4.500.000,00 CON CONTRIBUTO REGIONALE.

Proposta del Vicesindaco Tisi.

La D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 “Riordino prestazioni assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione contributo economico della domiciliarità – Linee generali e concreta applicazione”, che ha adottato un modello per l’erogazione delle prestazioni a favore di anziani non autosufficienti a livello regionale ed è stata recepita con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019) mentre la D.G.R. 56-13332 del 15 febbraio 2010 “Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficiente in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore ai 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 39-11190 del 6 aprile 2009”, che l’ha esteso con alcune ulteriori modifiche anche alle persone disabili è stata recepita con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 giugno 2010 (mecc. 2010 01694/019).

Entrambe le deliberazioni prevedevano tra le varie prestazioni anche l’erogazione di sussidi economici a favore dei beneficiari delle prestazioni finalizzati all’assunzione di assistenti familiari e richiedevano che gli Enti gestori socio-assistenziali e le A.S.L. stipulassero accordi locali per l’individuazione degli Enti capofila per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare, assegnando loro le risorse provenienti dal Fondo Nazionale Non Autosufficiente. Tale accordo a Torino è stato oggetto di un Accordo di Programma con le Aziende Sanitarie Locali approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 13 aprile 2010 (mecc. 2010 01695/019).

Da ultimo la L.R. 10/10 “Servizi domiciliari per persone non autosufficienti” ha sistematizzato la materia delle cure domiciliari.

Con la deliberazione n. 26-6993 del 30 dicembre 2013 “Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari di lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti” la Regione Piemonte ha ridefinito tutte le prestazioni oggetto dei succitati provvedimenti come prestazioni aggiuntive oltre i LEA con l’unica eccezione di quelle esercitate da operatori socio-sanitari e come tali non più gestibili dalle Aziende sanitarie a decorrere dal 1° gennaio 2014 se non per delega da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, quale è il Comune di Torino, con la conseguente necessità di approvare la modifica della D.G.R. 39/2009 e della D.G.R. 56/2010 “nella parte degli accordi per l’individuazione degli Enti capofila per la gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti”.

La D.G.R. citata ha pertanto previsto che l’erogazione delle prestazioni domiciliari avrebbe dovuto essere oggetto di eventuali accordi tra gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e le A.S.L. siglati entro il 31 gennaio 2014.

A questo proposito, con deliberazione (mecc. 2014 00514/019), approvata dalla Giunta Comunale in data 31 gennaio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la stipulazione dell’“Accordo ex D.G.R. 26 – 6993 del 30 dicembre 2013 relativo alla modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non

autosufficienti a garanzia della continuità dell'erogazione delle stesse", siglato dalle parti interessate in data 31 gennaio 2014.

Con lo stesso provvedimento sono state confermate le modalità di gestione ed erogazione delle prestazioni domiciliari vigenti sino al 31 maggio 2014, data di scadenza del contratto in essere con i fornitori, prorogando sino a quella data la vigenza dell'elenco delle Agenzie per il Lavoro qualificate per operare nel sistema in scadenza al 31 gennaio 2014 e concordando con le A.S.L. i punti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale rispetto agli indirizzi per la definizione del modello gestionale a decorrere dal 1° giugno.

Con D.G.R. 5-7035 del 27 gennaio 2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 28 del 28 gennaio 2014, la Giunta Regionale ha individuato l'entità delle risorse aggiuntive provenienti dal Fondo Sanitario Regionale finora erogate e contabilizzate dalle A.S.L. che saranno garantite dalla Direzione Regionale Politiche Sociali per la continuità dell'erogazione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza nell'anno 2014 ed assegnate agli ambiti territoriali corrispondenti alle A.S.L. piemontesi nell'entità definita sulla base degli esiti della rilevazione della spesa sostenuta dalle A.S.L. nell'anno 2013 e con le determinazioni dirigenziali n. 32 dell'11 febbraio 2014 e n. 43 del 25 febbraio 2014 sono state conseguentemente assegnate alle Aziende Sanitarie e al Comune di Torino le risorse relative all'intero anno 2014 ed impegnate le risorse relative al primo semestre 2014.

A seguito della mozione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 00752/002), approvata in data 10 marzo 2014, in cui il Sindaco e la Giunta Comunale si impegnavano ad adottare ogni azione necessaria per ottenere dalla Regione Piemonte il ritiro delle D.G.R. 26/2013 e n. 5/2014, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 01518/041) del 1° aprile 2014, esecutiva dal 17 aprile 2014, si autorizzava la Città a proporre ricorso avanti al T.A.R. Piemonte avverso la Regione Piemonte contro le deliberazioni regionali sopra citate; analogamente hanno presentato altri due ricorsi rispettivamente una rete di associazioni di utenti ed una serie di Comuni/ enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

Nelle more del pronunciamento del T.A.R. Piemonte, al fine di non interrompere l'erogazione delle prestazioni domiciliari, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 02442/019) del 27 maggio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata sia la stipulazione del nuovo accordo con decorrenza 1° giugno 2014 e scadenza 30 novembre 2014 con i fornitori accreditati delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie, che la proroga della vigenza alla medesima data dell'elenco delle Agenzie per il lavoro qualificate per operare nel sistema, definito con determinazione n. 461/DOM del 25 ottobre 2011.

In data 22 ottobre 2014 il T.A.R. Piemonte ha fissato l'udienza per la discussione per il merito relativo al ricorso presentato dalla Città alla data del 14 gennaio 2015; di conseguenza con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2014 (mecc. 2014 05954/019) è stato approvato il differimento della scadenza dell'Accordo con i fornitori accreditati delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie alla data del 28 febbraio 2015, nonchè la vigenza nel medesimo periodo dell'Avviso per la qualificazione delle Agenzie per il Lavoro e del

relativo elenco ed il Protocollo con le Aziende Sanitarie che confermava le modalità di erogazione e finanziamento delle prestazioni definite dall'Accordo ex D.G.R. 26-6993 del 30 dicembre 2013, approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2014.

Con sentenze n. 154, 156 e 157 del 29 gennaio 2015 il T.A.R. Piemonte ha accolto i ricorsi presentati avverso la Regione Piemonte contro le deliberazioni regionali succitate, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui venivano qualificate come "extra LEA" le prestazioni non professionali di assistenza tutelare alla persona fornite da persone diverse dall'operatore sociosanitario, con conseguente mantenimento del 50% del loro costo a carico del Servizio sanitario; nel contempo la Regione Piemonte, al fine di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni domiciliari sociosanitarie ha dato indicazioni alle Aziende Sanitarie di assumere la relativa spesa anche per l'anno 2015 comprensiva, pertanto, anche dei 10 milioni circa prima erogati dalla Regione Piemonte alla Città di Torino.

Pertanto, al fine di garantire ai beneficiari l'erogazione delle singole prestazioni in un'unica soluzione ed evitare la duplicazione delle procedure amministrative in capo al Comune e all'A.S.L. di volta in volta competente, con deliberazione Giunta Comunale del 27 febbraio 2015 (mecc. 2015 00787/019), dichiarata immediatamente eseguibile, in accordo con le Aziende Sanitarie cittadine è stato approvato il documento in cui vengono definite le modalità operative per garantire la continuità delle prestazioni domiciliari per persone non autosufficienti residenti a Torino fino al 31 maggio 2015.

Nel documento veniva stabilito che le A.S.L. cittadine avrebbero garantito, a titolo di acconto, l'erogazione della spesa pari al 50% dell'ammontare complessivo di risorse dedicate al sistema della domiciliarità in lungoassistenza cittadina, relativa al pagamento sia dei buoni servizio che degli assegni di cura per anziani, mentre la Città di Torino avrebbe provveduto ad integrare la compartecipazione dovuta dai cittadini, a copertura del restante 50% facendosi carico della spesa relativa ai pasti a domicilio per anziani e disabili, agli affidi e cure familiari per anziani e disabili ed agli assegni di cura per disabili.

Con la stessa deliberazione veniva approvato sia il differimento al 31 maggio 2015 della scadenza dell'Accordo vigente con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie, sia la conferma della vigenza alla medesima data dell'elenco delle Agenzie per il lavoro qualificate per operare nel sistema.

In data 20 aprile 2015, la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 18-1326 in cui si prevede una revisione della filiera dei servizi per la non autosufficienza sia per la residenzialità che per l'assistenza domiciliare e l'emanazione entro il 30 giugno 2015 di un provvedimento attuativo.

Pertanto, nelle more dell'approvazione del suddetto atto da parte della Regione Piemonte, rilevata l'esigenza di garantire la prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni domiciliari di cui sopra, in data 22 maggio 2015 la Città di Torino e le A.S.L. TO1 e TO2 hanno convenuto di differire al 30 giugno 2015 quanto già definito con l'Accordo approvato con la deliberazione

della Giunta Comunale del 27 febbraio di cui sopra, siglando un nuovo documento approvato dalla Giunta Comunale in data 26 maggio 2015 con deliberazione (mecc. 2015 02237/019), dichiarata immediatamente eseguibile, successivamente rinnovato fino al 30 settembre 2015 con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 02795/019) in data 30 giugno 2015, immediatamente eseguibile.

In data 18 settembre 2015 la Regione Piemonte ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso il Comune di Torino per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Piemonte citata in precedenza.

Poiché a tale data la Regione Piemonte non aveva ancora reso noto le modalità previste per la revisione di cui alla D.G.R. sopra citata, al fine di non interrompere le prestazioni domiciliari erogate, in data 28 settembre 2015 veniva siglato un nuovo documento in accordo con le A.S.L. TO1 e TO2, stabilendo il differimento al 31 dicembre 2015 della scadenza dell'accordo tra il Comune di Torino e le A.S.L. cittadine siglato in data 27 febbraio 2015 e successivamente rinviato al 30 settembre 2015.

Di conseguenza, con deliberazione (mecc. 2015 04405/019) del 29 settembre 2015, la Giunta Comunale approvava il differimento della scadenza al 31 dicembre 2015 sia dell'Accordo siglato con le ASL cittadine sia dell'Accordo vigente con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell'Albo dei Fornitori individuati con determinazione dirigenziale del 26 maggio 2011 (mecc. 2011 03151/019), nonché la conferma della vigenza alla medesima data dell'elenco delle Agenzie per il lavoro qualificate per operare nel sistema, definito con determinazione 461/DOM del 25 ottobre 2011.

In data 7 dicembre 2015 è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Regione Piemonte dalle organizzazioni degli utenti, mentre risultano ancora pendenti i ricorsi presentati da Regione Piemonte contro il Comune di Torino e gli altri Comuni/Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Tale sentenza, in considerazione del fatto che la Regione Piemonte è sottoposta a Piano di rientro, stabilisce quanto segue: "... Gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale in attuazione del Piano di rientro comportano scelte di recupero o redistribuzione di risorse anche con riferimento ai LEA, se questi sono erogati al di sopra degli standard nazionali. Al di fuori dei LEA, nelle valutazioni relative al recupero o alla redistribuzione di risorse derivanti dalla ridefinizione o riduzione delle prestazioni - per riportare nei limiti risultanti dai LEA secondo la logica propria del Piano di rientro -, la discrezionalità da riconoscere alla autorità politica amministrativa è assai ampia...".

La Regione Piemonte con nota del 18/12/2015 ha dato indicazioni ai Direttori delle ASL di garantire, a titolo straordinario e limitatamente al periodo 1/01/2016 – 30/06/2016 l'erogazione di tali prestazioni.

Pertanto, al fine di non interrompere le prestazioni domiciliari erogate, in data 21 dicembre 2015 è stato siglato un nuovo documento, parte integrante del presente provvedimento (**all. 1**) in accordo con le A.S.L. TO1 e TO2, che stabilisce quanto segue:

- il differimento al 30 giugno 2016 della scadenza dell'accordo tra il Comune di Torino e le A.S.L. cittadine siglato in data 27 febbraio 2015 e successivamente rinviata al 31 dicembre 2015;
- in analogia con quanto previsto dall'art. 57 comma 2 lett. c) del Codice dei Contratti, il differimento della scadenza dell'Accordo vigente con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell'Albo dei Fornitori individuati con determinazione dirigenziale del 26 maggio 2011 (mecc. 2011 03151/019), alla data del 30 giugno 2016;
- la conferma della vigenza alla medesima data dell'elenco delle Agenzie per il lavoro qualificate per operare nel sistema, definito con determinazione 461/DOM del 25 ottobre 2011.

La spesa prevista per le prestazioni rese dai fornitori nei confronti di persone non autosufficienti e per gli assegni di cura degli anziani sarà sostenuta dalle Aziende Sanitarie, e non grava sul Bilancio della Città, mentre la spesa relativa all'integrazione della compartecipazione dovuta dai cittadini ed agli interventi per disabili per il periodo gennaio – giugno 2016 è quantificata in Euro 4.500.000,00. Detta spesa sarà finanziata da fondi derivanti dal fondo nazionale per la non autosufficienza destinati con determinazione della Regione Piemonte n. 890 del 23 novembre 2015, che verranno accertati sul bilancio 2016. L'assegnazione avverrà su rendicontazione delle attività svolte.

Infine, per le prestazioni rese dai fornitori agli utenti anziani autosufficienti e minori la spesa prevista di Euro 668.000,00 di competenza della Città sarà finanziata con fondi comunali oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico (all. 2).

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## D E L I B E R A

- 1) di approvare il differimento al 30 giugno 2016 della scadenza dell'Accordo tra il Comune di Torino e le A.S.L. cittadine siglato in data 27 febbraio 2015, in cui vengono definite le Modalità operative per garantire la continuità delle prestazioni domiciliari per persone non autosufficienti residenti a Torino come convenuto nell'allegato documento siglato dalla Città di Torino e le Aziende Sanitarie, facente parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, in analogia con quanto previsto dall'art. 57 comma 2 lett. c) del Codice dei Contratti, nelle more di ulteriori indicazioni regionali in materia, il differimento della scadenza dell'Accordo vigente con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell'Albo Fornitori individuati con determinazione dirigenziale del 26 maggio 2011 (mecc. 2011 03151/019), alla data del 30 giugno 2016;
- 3) di confermare la vigenza nel medesimo periodo dell'avviso per la qualificazione delle Agenzie per il Lavoro e del relativo elenco definito con determinazione n. 461/DOM del 25 ottobre 2011;
- 4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti conseguenti ed i relativi impegni di spesa ancora necessari;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vicesindaco  
Elide Tisi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente  
Area Servizi Socio Sanitari,  
Outsourcing e Tutele  
Marina Merana

Il Dirigente  
Servizio Minori  
Patrizia Ingoglia

Il Dirigente  
Servizio Disabili  
Maurizio Pia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
Il Dirigente Delegato  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 67 firmato in originale:

IL SINDACO  
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Penasso

---

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 29 dicembre 2015.